


APPENDICE A

Obbligatorietà del progetto per gli impianti elettrici

La legge 5-3-1990 n. 46, il relativo regolamento di attuazione DPR 6-12-1991 n. 447 e il successivo DPR 18-4-1994 n. 382 hanno introdotto alcuni obblighi relativi alla sicurezza degli impianti, in particolare, oltre certi limiti dimensionali, stabiliti in funzione del tipo di impianto, è d'obbligo il progetto da parte di un professionista, libero o dipendente, purché iscritto all'albo. La Fig. AA.1 e la Fig. AA.2 riassumono l'obbligo di progetto per gli impianti elettrici negli edifici civili; la Fig. AA.3 per i locali adibiti ad attività produttive, commerciali, del terziario o altri usi.

Fig. AA.1- Obbligo del progetto per impianti elettrici di unità immobiliari ad uso civile



(1): Equivalenti a 3000 Kcal/h

(2): Il compartimento antincendio è una parte di un edificio delimitata da elementi strutturali di determinate resistenza al fuoco, in minuti, delle strutture costituenti il compartimento stesso


Fig. AA.2 - Obbligo del progetto per impianti elettrici condominiali

Fig. AA.3 – Obbligo del progetto per impianti elettrici di locali adibiti ad attività produttive, commerciali, del terziario e altri usi.

